

Regolamento Restituzione e Recupero benefici indebitamente fruiti.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in conformità alle norme di cui al “*Bando Benefici e Servizi*” e del “*Regolamento delle procedure di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei requisiti generali, di merito ed economici, presentate dagli studenti universitari*”, definisce i criteri e le modalità di contabilizzazione e di restituzione degli importi dovuti all’Agenzia da parte degli studenti per i quali è intervenuto un provvedimento di revoca;
2. Gli studenti idonei/beneficiari di borsa di studio, e assegnatari dei servizi di ristorazione e di alloggio, per i quali sia intervenuto un provvedimento di revoca, saranno dichiarati decaduti dai benefici attribuiti. Pertanto l’Agenzia procederà al recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 2

Cause del Recupero

Le procedure di recupero saranno attivate nei casi di:

- a) Revoca della borsa di studio e/o del posto alloggio per mancanza dei requisiti di merito;
- b) Revoca della borsa di studio agli studenti iscritti ad un primo anno per mancato conseguimento del merito prescritto dal bando;
- c) Revoca della borsa di studio agli studenti iscritti ad un primo anno per mancata comunicazione del conseguimento del requisito di merito entro i termini prescritti dal bando;
- d) Revoca/decadenza della borsa di studio e/o del posto alloggio per mancanza dei requisiti di reddito;
- e) Revoca della borsa di studio agli studenti che hanno rinunciato agli studi o si sono trasferiti presso un altro Ateneo, successivamente al termine prescritto dal bando;
- f) Riduzione del beneficio assegnato (passaggio da fascia A a fascia B a fascia C);
- g) Decadenza dai benefici per provvedimenti di espulsione dalle residenze Adisu Puglia;
- h) Rinuncia al posto alloggio e passaggio allo status di pendolare;
- i) Mancato pagamento di tariffe alloggio nei casi previsti per la fruizione del posto a titolo

oneroso;

- j) Revoca o decadenza della riduzione tariffaria per il servizio ristorazione.
- k) Revoca o decadenza della borsa di studio e/o del posto alloggio per ogni altro caso previsto dal bando benefici e servizi e dalla norma.

Art. 3

Determinazione degli importi da recuperare

Gli importi da recuperare sono determinati, per ciascuno studente, come di seguito indicato.

1 In tutti i casi di revoca della borsa di studio di cui all'art. 2, lo studente è tenuto a restituire:

- La somma riscossa a titolo di quota in denaro relativa alla borsa di studio;
- La somma corrispondente al costo del pasto intero convenzionato relativamente ai pasti indebitamente fruiti;
- La somma corrispondente al Servizio abitativo per un importo pari ad un undicesimo della trattenuta alloggio stabilita nel Bando Benefici e Servizi, in relazione ai periodi di fruizione del posto alloggio. L'importo dovuto sarà:
 - per il periodo di permanenza da 1 a 10 giorni la somma dovuta sarà pari a € 53,00;
 - per il periodo di permanenza da 11 a 20 giorni la somma dovuta sarà pari a € 106;
 - per il periodo di permanenza da 21 a 30 giorni la mensilità sarà calcolata per intero”;
- La somma riscossa a titolo di rimborso della tassa regionale.

2 Nel caso in cui si determini la perdita dello status di borsista ma non dello status di idoneo, lo studente è tenuto alla restituzione dell'importo in denaro indebitamente percepito, e all'applicazione del valore monetario dei servizi fruiti.

3 Per i casi di revoca del posto alloggio lo studente è tenuto alla restituzione della somma corrispondente al servizio abitativo per un importo pari ad un undicesimo della trattenuta alloggio stabilita nel Bando Benefici e Servizi in relazione ai periodi di fruizione del posto alloggio.

4 Per i casi di rinuncia al posto alloggio lo studente è tenuto alla restituzione della differenza tra la quota monetaria riscossa in qualità di studente fuori sede e l'importo effettivamente spettante come studente pendolare, avrà diritto ad numero di pasti complessivo annuo pari a 200 (art. 16 del Bando di Concorso), mentre non sarà effettuata la richiesta di restituzione della somma corrispondente al servizio abitativo in relazione ai periodi di fruizione del posto alloggio antecedenti la comunicazione di rinuncia.

5 In tutti i casi di revoca o decadenza della borsa di studio e/o del posto alloggio per mancanza dei requisiti di reddito, lo studente, fermo restando la restituzione di quanto indebitamente percepito, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa applicata ai sensi dell'art 10 del D.Lgs n. 68/2010, così come disciplinato dall'art.13 del “*Regolamento delle procedure di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei requisiti generali, di merito ed economici, presentate dagli studenti universitari*”, per una somma pari al triplo dell'importo percepito a titolo di borsa di studio e servizi,

- a) nei casi di riduzione del beneficio assegnato, per cui la quota monetaria della borsa di studio o altro beneficio spettante allo studente sia di importo inferiore a quella inizialmente attribuita, lo stesso è tenuto a rimborsare l'eventuale differenza tra la quota monetaria riscossa e l'importo effettivamente riscosso. In tal caso si applica una sanzione amministrativa ai sensi dell'art 38, comma terzo della L.n. 122/2010, definita per un importo pari ad €. 500,00;
- b) nei casi di revoca della riduzione tariffaria per il servizio ristorazione, lo studente è tenuto a rimborsare la differenza fra la tariffa pagata e quella corrispondente al costo del pasto intero convenzionato per tutti i pasti consumati nel periodo di riferimento. In tal caso si applica una sanzione amministrativa ai sensi dell'art 38, comma terzo della L.n. 122/2010, definita per un importo pari ad €. 500,00.

Art. 4

Restituzione Benefici.

L'ammontare totale del debito da restituire verrà determinato dall'Agenzia tenendo conto degli importi riscossi e dei servizi indebitamente fruiti dallo studente, nonché del valore della sanzione amministrativa comminata ai sensi di legge, e comunicato allo studente secondo le modalità di cui all'art. 17 del Regolamento delle procedure di controllo.

Art. 5

Modalità e tempi di pagamento

1. Lo studente può procedere alla restituzione degli importi
 - ❑ in un' unica soluzione
 - ❑ in più rate

Il pagamento dell'importo dovuto dovrà essere effettuato entro i seguenti termini e comporterà la definitiva estinzione dell'obbligazione:

- pagamento in un'unica soluzione entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla data di notifica del verbale di accertamento;
 - pagamento in più rate:
 - a) 1° rata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla data di notifica del verbale di accertamento
 - b) rate successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successive a quello di pagamento della prima rata;
 - c) in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, lo studente decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto dovrà essere, di norma, immediatamente pagato in un'unica soluzione.
2. L'ammontare della rata sarà determinato in un importo non inferiore a **euro 100,00** per un numero di rate definite sulla base dell'importo da restituire:
- per importi fino ad €. 400,00 non è prevista alcuna forma di rateizzazione;
 - per importi compresi tra €. 400,01 ed €. 5.000,00 è possibile una rateizzazione fino ad un massimo di 18 mensilità;
 - per importi compresi tra €. 5.001,00 ed €. 10.000,00 è possibile una rateizzazione fino ad un massimo di 30 mensilità
 - per importi compresi tra €. 10.001,00 ed €. 20.000,00 è possibile una rateizzazione fino ad un massimo di 48 mensilità
 - per importi superiori ad €. 20.001,00 è possibile una rateizzazione fino ad un massimo di 58 mensilità

Art. 6

Mancata restituzione

Qualora lo studente non provveda al versamento di quanto dovuto entro il termine ultimo fissato l'Adisu Puglia si avvarrà della riscossione coattiva, come prescritto dall'art. 20 del *“Regolamento delle procedure di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei requisiti generali, di merito ed economici, presentate dagli studenti universitari”* che comporterà automaticamente l'iscrizione della somma dovuta nei ruoli esattoriali, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 698/1981.

Art. 7

Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2947 del Codice civile, l'Adisu Puglia potrà recuperare, tutte le somme dovute dagli studenti entro il termine di cinque anni dall'effettiva percezione dei benefici.